

SECONDA SEZIONE

CAUSA NARANJO HURTADO c. ITALIA

(Ricorso n° 16508/04)

SENTENZA

STRASBURGO

3 luglio 2007

(traduzione non ufficiale a cura del
Gruppo Traduzioni CEDU – Università di Torino)

*Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione.
Può subire dei ritocchi di forma.*

Nella causa Naranjo Hurtado c. **Italia**,

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:

Sig.ra F. Tulkens, *presidente*,
Sigg. A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
Sig.ra A. Mularoni, *giudici*,
e dalla Sig.ra S. Dollé, *cancelliere della sezione*,

Dopo aver deliberato in Camera di Consiglio il 12 giugno 2007,
Pronuncia la seguente sentenza adottata in quest'ultima data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi un ricorso (n° 16508/04) diretto contro la Repubblica italiana, proposto alla Corte da una cittadina colombiana residente in Italia, Cecilia Maria Naranjo Hurtado (“la ricorrente”), il 27 aprile 2004 ai sensi dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. La ricorrente è rappresentata da C. Ferrari, del foro di Perugia. Il Governo italiano (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente, I.M. Braguglia, e dal suo co-agente aggiunto, N. Lettieri
3. La ricorrente ha addotto che le giurisdizioni interne competenti non si sono pronunciate entro un “termine ragionevole” su alcuni ricorsi dalla medesima presentati per contestare la legalità della sua privazione della libertà (articolo 5 § 4 della Convenzione).
4. Il 6 settembre 2005, il presidente della terza sezione della Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Valendosi delle disposizioni dell’art. 29 § 3, ha deciso che verranno esaminati contemporaneamente la ricevibilità e il merito della causa.

I FATTI

5. La ricorrente è nata nel 1967 e risiede a La Spezia.
6. Nel 2001, la ricorrente fu oggetto, con altre 104 persone, di imputazioni per associazione a delinquere e traffico di stupefacenti.
7. Il 3 aprile 2001, il giudice per le indagini preliminari (« il GIP ») di Perugia dispose che la ricorrente fosse posta in custodia cautelare. Egli ritenne in particolare che le dichiarazioni rilasciate da un pentito, X., costituivano gravi indizi di colpevolezza a carico dell’interessata.
8. Malgrado ciò, l’ordinanza non poté essere eseguita poiché la ricorrente era divenuta irreperibile. A questo punto ritenendo che ella si era volontariamente sottratta alla giustizia, il 12 giugno 2003 il GIP di Perugia la dichiarò “latitante”.
9. Il 28 luglio 2003, la polizia trovò la ricorrente a Forte dei Marmi (Lucca) e procedette al suo arresto, ad esecuzione dell’ordinanza del GIP di Perugia del 3 aprile 2001.
10. Il 30 luglio 2003, la ricorrente fu interrogata dal GIP di Lucca. Ella ammise di aver lavorato in locali notturni ma negò di avere trasportato stupefacenti. L’avvocato designato d’ufficio per rappresentare la ricorrente richiese la liberazione della sua cliente o la sostituzione della custodia in carcere con una misura cautelare meno restrittiva. Il GIP di Lucca ordinò la trasmissione della pratica al GIP di Perugia, giurisdizione competente *ratione loci*.
11. Con ordinanza depositata in cancelleria il primo agosto 2003, il GIP di Perugia rigettò le istanze dell’avvocato della ricorrente.
12. Il 3 settembre 2003, il difensore d’ufficio della ricorrente propose appello contro questa ordinanza. L’appello fu depositato nella cancelleria del Tribunale di Lucca. Fu in seguito trasferito alla **sezione** del tribunale di Perugia incaricata del riesame delle misure cautelari, giurisdizione competente *ratione loci*.

13. Con ordinanza del 10 settembre 2003, la **sezione speciale** del tribunale di Perugia dichiarò l'appello della ricorrente irricevibile dal momento che l'avvocato che l'aveva proposto non rappresentava più l'accusata.

14. Il 4 ottobre 2003, i nuovi avvocati della ricorrente presentarono presso il GIP di Perugia una seconda domanda di liberazione. Essi osservarono in particolare che la loro cliente non aveva mai cercato di fuggire, il che era avvalorato dalla circostanza che il 31 ottobre 2002, ella aveva domandato un permesso di soggiorno, comunicando il suo indirizzo alle autorità.

15. Con un'ordinanza depositata in cancelleria il 14 ottobre 2003, il GIP di Perugia rigettò la domanda di scarcerazione. Il giorno stesso tale ordinanza fu notificata *via* telefax alla ricorrente. Fu inoltre notificata agli avvocati dell'interessata rispettivamente il 21 e il 23 ottobre 2003.

16. Il 30 ottobre 2003 la ricorrente propose appello in relazione alle ordinanze del GIP di Perugia del 3 aprile 2001 e del 14 ottobre 2003.

17. La cancelleria della sezione speciale del tribunale di Perugia domandò la trasmissione degli atti della pratica. Il GIP di Perugia trasmise una parte di questi atti il 7 novembre 2003 ed il procuratore trasmise le restanti il 14 novembre 2003.

18. L'udienza davanti alla sezione speciale fu fissata al primo dicembre 2003.

19. Con un'ordinanza dello stesso giorno, il cui dispositivo fu depositato in cancelleria il 2 dicembre 2003, la sezione specializzata del tribunale di Perugia dispose la liberazione della ricorrente. Durante quella stessa giornata, ossia il 2 dicembre 2003, la ricorrente fu scarcerata. La motivazione dell'ordinanza del primo dicembre 2003 fu depositata in cancelleria il 3 dicembre 2003.

20. La sezione speciale osservò in particolar modo che la struttura dell'organizzazione criminale, alla quale la ricorrente era sospettata di appartenere, era stata delineata più chiaramente grazie alle dichiarazioni, ritenute credibili, di X. Quanto alla ricorrente, tuttavia, X. si era limitato a riferire la versione di una terza persona, non identificata, secondo la quale la sig.ra Naranjo Hurtado avrebbe ingerito e trasportato dalla Colombia sacchetti di plastica contenenti cocaina. Tale versione non era però corroborata da altri elementi.

21. Il 16 gennaio 2004, la procura propose ricorso in cassazione. Con sentenza del 21 settembre 2004, la Corte di Cassazione dichiarò il ricorso irricevibile.

IN DIRITTO

I. SULLA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 § 4 DELLA CONVENZIONE

22. La ricorrente considera che le giurisdizioni italiane non sono pervenute ad una decisione sulla legalità della sua detenzione "entro breve termine" ed invoca l'articolo 5 § 4 della Convenzione, che così dispone:

"Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima."

23. Il Governo si oppone a tale argomento.

A. Sulla ricevibilità

24. La Corte constata che il motivo non è da ritenersi manifestamente infondato ai sensi dell'art. 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva d'altronde che esso non contrasta con alcuna altra ragione di irricevibilità. E' opportuno dunque dichiararlo ricevibile

B. Nel merito

1. Argomenti delle parti

a) Il Governo

25. Il Governo osserva che le domande di scarcerazione della ricorrente sono state esaminate nei termini di, rispettivamente, sette, dieci e trentatré giorni. Considerate le garanzie poste a tutela della procedura d'esame delle domande in questione, questi termini sono organici.

26. Il Governo sottolinea pure che in Italia una persona privata della libertà può in qualsiasi momento proporre un ricorso ai sensi dell'art. 5 § 4 della Convenzione, beneficiando dei tre gradi di giudizio. Questa circostanza sarebbe da sola sufficiente ad evitare la constatazione della violazione della disposizione sopra menzionata.

27. Sebbene effettivamente il termine di cinque giorni per l'esame delle domande sia stato oltrepassato, ciò non dovrebbe costituire un'infrazione alle esigenze della Convenzione. I ricorsi proposti dall'interessata infatti non sono stati privati di efficacia e si deve considerare inoltre che il caso era particolarmente complesso, dato il numero dei convenuti e la difficoltà di valutare le prove a carico.

28. Per quanto riguarda l'appello presentato dalla ricorrente il 30 ottobre 2003, e deciso il 2 dicembre 2003, quindi trenta giorni più tardi, il Governo ricorda che la legge italiana prevede i seguenti termini : da uno a cinque giorni per la trasmissione, da parte della procura, dei documenti rilevanti ; dieci giorni tra la notifica dell'udienza e la data di quest'ultima ; venti giorni a partire dalla trasmissione degli atti per pronunciare una decisione sulla legalità della detenzione. Nella fattispecie, gli atti sono stati trasmessi, con un "ritardo insignificante", il 7 e il 14 novembre 2003 (§ 17 *supra*). La decisione, dettagliatamente motivata, del tribunale di Perugia è stata depositata in cancelleria meno di venti giorni più tardi.

29. Il Governo nota che i procedimenti chiamati in causa dalla ricorrente non riguardano la decisione iniziale sulla privazione della libertà, ma i ricorsi seguenti. Ora, per questi il concetto di "breve termine" dovrebbe essere meno rigido, richiedendo piuttosto l'esistenza di una "ragionevole regolarità" nel controllo giudiziario. In aggiunta trattandosi di un secondo grado di giudizio in materia di libertà, che lo Stato non è obbligato ad istruire, l'art. 5 § 4 della Convenzione dovrebbe applicarsi con maggiore flessibilità. Pervenire ad una conclusione differente equivarrebbe ad incoraggiare gli Stati ad eliminare i ricorsi ulteriori in materia di libertà, il che non tutelerebbe certamente i diritti del cittadino e le esigenze dell'art. 53 della Convenzione. Il Governo sottolinea, a tal proposito, che le giurisdizioni superiori (corti d'appello e di cassazione) sono composte da un numero minore di giudici e siedono in camere aventi un numero di membri più rilevante rispetto alle giurisdizioni di primo grado.

b) La ricorrente

30. La ricorrente afferma di non avere mai contestato la durata del procedimento sfociato nella decisione della sezione speciale del tribunale di Perugia del 10 settembre 2003 (§ 12 e 13 *supra*). Ella aggiunge poi che, una volta esperiti i mezzi di ricorso contro un'ordinanza di custodia cautelare, la persona detenuta non può presentare domande ulteriori di scarcerazione se non fondandosi su nuovi argomenti di diritto.

31. La ricorrente sottolinea che la sua seconda domanda di scarcerazione, introdotta il 4 ottobre 2003, si basava su fatti nuovi (§ 14). La sua prima domanda non era stata esaminata nel merito ed era stata respinta per motivi formali (§ 13). Ora, solo il 2 dicembre 2003 la ricorrente ha ottenuto il riesame delle ragioni che giustificavano la privazione della libertà da parte di un giudice terzo ed imparziale, al momento del deposito in cancelleria dell'ordinanza della sezione speciale del tribunale di Perugia (§ 19). La sua richiesta del 4 ottobre infatti è stata inizialmente respinta dal GIP di Perugia, ovvero dallo stesso giudice che aveva disposto la custodia cautelare (§ 15).

2. *Apprezzamento della Corte*

32. La Corte rammenta che, garantendo alle persone arrestate o detenute un ricorso per contestare la regolarità della loro privazione della libertà, l'art. 5 § 4 della Convenzione consacra loro anche il diritto, conseguente all'istruzione di tale procedimento, di ottenere a breve termine una decisione sulla regolarità della loro detenzione e che ponga fine alla loro reclusione, qualora questa si rivelasse illegale (v., ad esempio, *Musiał c. Polonia* [GC], n° 24557/94, § 43, CEDU 1999-II, e *Baranowski c. Polonia*, n° 28358/95, § 68, CEDU 2000-III). E' pur vero che la disposizione in questione non impone agli Stati di instaurare un doppio grado di giudizio per l'esame della legittimità della detenzione e quello delle domande di liberazione. Tuttavia, uno Stato che sia dotato di un tale sistema deve, in linea di principio, accordare le stesse garanzie – e l'esigenza del rispetto del “breve termine” costituisce senza dubbio una di queste - tanto in appello che in primo grado (*Singh c. Repubblica Ceca*, n° 60538/00, § 74, 25 gennaio 2005, e *Navarra c. Francia*, 23 novembre 1993, serie A n° 273-B, p. 28, § 28).

33. La Corte rammenta inoltre che il rispetto del diritto di ogni persona, ai sensi dell'art. 5 § 4 della Convenzione, di ottenere entro breve termine la pronuncia di un tribunale sulla legittimità della sua detenzione deve essere apprezzato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso (*Sanchez-Reisse c. Svizzera*, 21 ottobre 1986, série A n° 107, p. 20, § 55, e *R.M.D. c. Svizzera*, 26 settembre 1997, *Rec.* 1997-VI, p. 2013, § 42). In particolare, occorre tenere conto dell'andamento generale della procedura e della misura in cui i ritardi sono imputabili alla condotta del ricorrente o dei suoi difensori. Ciò nonostante, in linea di principio, poiché è in gioco la libertà dell'individuo, lo Stato deve fare in modo che il procedimento si svolga nel più breve tempo possibile. (*Rapacciolo c. Italia*, n° 76024/01, § 32, 9 maggio 2005, e *Mayzit c. Russia*, n° 63378/00, § 49, 20 gennaio 2005).

34. D'altronde, anche se un detenuto ha presentato diverse domande di scarcerazione, questa disposizione non conferisce alle autorità un “margine di apprezzamento” o la facoltà di scegliere quali debbano essere trattate più rapidamente. Tutte queste procedure devono soddisfare l'esigenza del “breve termine” (*Ilowiecki c. Polonia*, n° 27504/95, §§ 77-78, 4 ottobre 2001).

35. Nella fattispecie, la ricorrente ha precisato di avere inteso lamentare soltanto la durata dei procedimenti successivi alla sua domanda di scarcerazione del 4 ottobre 2003 (§14 *supra*). Il GIP di Perugia si è pronunciato su quest'ultima il 14 ottobre 2003. La decisione è stata poi comunicata alla ricorrente il giorno stesso (§ 15). A questo proposito, la Corte ricorda che il “termine” ai sensi dell'art. 5 § 4 della Convenzione comincia a decorrere dalla presentazione del ricorso al tribunale e cessa il giorno della comunicazione della decisione al ricorrente o al suo difensore, salva pronuncia pubblica (*Rapacciolo*, cit., § 34, e, *mutatis mutandis*, *Koendjiharie c. Paesi Bassi*, 25 ottobre 1990,

serie A n° 185-B, p. 40, § 28). In più, l'appello dell'interessata, introdotto il 30 ottobre 2003 (§ 16), è stato deciso solo il 2 dicembre 2003 (motivazione depositata il giorno seguente - § 19). I termini incriminati sono dunque, rispettivamente, di dieci e trentatré giorni.

36. Paragonando il caso di specie con altri casi in cui essa ha concluso per il mancato rispetto dell'esigenze di « termine breve » ai sensi dell'art. 5 § 4 (v. *Kadem v. Malta*, n° 55263/00, §§ 43-45, 9 gennaio 2003, e *Rehbock c. Slovenia*, n° 29462/95, §§ 84-88, CEDU 2000-XII, dove si trattava, rispettivamente, di termini di diciassette e ventitré giorni), la Corte ritiene che il secondo ritardo denunciato dalla ricorrente è eccessivo. Essa considera, inoltre, che la indiscutibile complessità del caso non può spiegare la durata globale della procedura in questione (v., *mutatis mutandis*, *Rapaciolo* cit., § 35, e *Baranowski* cit., § 73). Inoltre, il termine della controversia deve essere imputato alle autorità, dal momento che niente lascia pensare che, dopo avere introdotto il suo appello del 30 ottobre 2003, la ricorrente abbia, in qualche modo, ritardato il suo esame (*Mayzit* cit., § 52).

37. Pertanto vi è stata violazione dell'art. 5 § 4 della Convenzione.

38. Questa conclusione dispensa la Corte dal considerare la questione se sia stato oltrepassato il « breve termine » nell'esaminare la domanda di scarcerazione introdotta il 4 ottobre 2003.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CONVENZIONE

39. Ai sensi dell'art. 41:

“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un'equa soddisfazione.”

A. Danno

40. La ricorrente pretende 6.250 euro a titolo di pregiudizio materiale. Ella sostiene che all'epoca dell'arresto era impiegata in un bar e percepiva un salario mensile di circa 750 euro. Quanto al pregiudizio morale, la ricorrente chiede 20.000 euro.

41. Il Governo osserva che la ricorrente non ha fornito alcuna prova del danno materiale addotto. Per quanto riguarda il danno morale, le pretese dell'interessata non avrebbero alcun legame con i fatti di specie e, in ogni caso, i criteri per calcolarne l'ammontare non sono stati indicati.

42. La Corte rammenta che essa accorda somme a titolo di equa soddisfazione prevista dall'art. 41 nel momento in cui la perdita o i danni pretesi sono stati causati dalla violazione constatata, mentre allo Stato non si richiede di versare denaro per danni che non siano ad esso imputabili. (*Perote Pellon c. Spagna*, n° 45238/99, § 57, 25 luglio 2002, e *Bracci c. Italia*, n° 36822/02, § 71, 13 ottobre 2005).

43. Nella fattispecie la Corte ha constatato una violazione dell'art. 5 § 4 della Convenzione nella misura in cui un ricorso della ricorrente relativo alla legalità della sua detenzione non è stato deciso in “breve termine”. Essa non ha stabilito che la detenzione dell'interessata fosse illegale o arbitraria.

44. Pertanto, la Corte non ritiene appropriato accordare un risarcimento alla ricorrente a titolo di pregiudizio materiale. Non si ravvisa alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e le perdite denunciate dall'interessata.

45. La Corte ritiene per contro che la ricorrente abbia subito un danno morale certo. Pronunciandosi in equità, come prevede l'art. 41 della Convenzione, essa decide di accordare 2.500 euro a tale titolo.

B. Spese

46. La ricorrente chiede inoltre 773,20 euro per le spese affrontate davanti alle giurisdizioni interne e 2.027,20 euro per quelle sostenute davanti alla Corte.

47. Il Governo afferma che “**la decisione attinente alle spese di giustizia relative alle procedure davanti ai giudici italiani spetta a questi ultimi, mentre le spese maturate nell'ambito della procedura davanti alla Corte deve ritenersi influenzata dall'ammontare esagerato e infondato del *petitum* richiesto**”.

48. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere un indennizzo per le spese a meno che non siano verificate la loro esistenza, la loro necessità e il carattere ragionevole del loro ammontare.

49. Nella fattispecie, la ricorrente non ha esperito alcun ricorso teso a denunciare il superamento del « breve termine » menzionato all'art. 5 § 4 della Convenzione. Le spese che ella ha dovuto fronteggiare per proporre i ricorsi in materia di legittimità della carcerazione sarebbero rimaste anche se le giurisdizioni interne competenti si fossero pronunciate più rapidamente.

50. La Corte, per contro, giudica ragionevole l'ammontare delle spese pretese per la procedura davanti ad essa e accorda alla ricorrente la somma richiesta (2.027,20 EUR).

C. Interessi moratori

51. La Corte giudica appropriato fissare il tasso degli interessi moratori secondo il tasso di interesse di finanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuale.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile;
2. *Dichiara* che vi è stata violazione dell'articolo 5 § 4 della Convenzione;
3. *Dichiara*
 - a) a) che lo Stato deve versare alla ricorrente, nei tre mesi successivi al giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all'art. 44 § 2 della Convenzione, 2 500 euro per il pregiudizio morale e 2 027,20 euro per le spese di giustizia, più ogni somma dovuta a titolo di imposta sul totale;
 - b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al versamento, l'ammontare di tali somme dovranno essere maggiorate di un interesse semplice pari al tasso di interesse di finanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuale;
4. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il surplus.

FATTA IN FRANCESE, POI COMUNICATA PER ISCRITTO IL 3 LUGLIO 2007 AI SENSI DELL'ARTICOLO 77 §
2 E 3 DEL REGOLAMENTO.

S. DOLLÈ

Cancelliere

F. TULKENS

Presidente